



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XIV

Rif. prot. entrata n. 6344/14
Allegati n.

Al Comune di Conversano
P.zza XX Settembre, 25
70014 CONVERSANO (BA)

e p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

OGGETTO: Articolo 1, comma 557, legge 296/2006. Effetti prenotativi delle assunzioni programmate

Si fa riferimento alla nota prot. n. 60220 P-4.17.1.7.4 del 27 dicembre 2013, inviata dal Dipartimento della funzione pubblica a codesto Comune e per conoscenza a questo Dipartimento in merito alla possibilità di ricomprendere nella spesa di personale dell'anno 2012, da prendere a riferimento ai fini del rispetto della riduzione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 per le assunzioni dell'anno 2013, anche quella relativa alle mobilità programmate nell'anno 2012 ed effettuate nell'anno 2013.

Al riguardo, si ricorda che sull'argomento degli effetti prenotativi delle assunzioni programmate si erano pronunciate in modo differente alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ed anche questo Dipartimento si era espresso con nota prot. n. 6279 del 26 febbraio 2013 in risposta ad un quesito dell'ANCI.

Di recente, stante le interpretazioni discordanti, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti si è pronunciata, con parere n. 27/SEZAU/D/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, affermando che le spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate, non possono incrementare virtualmente la spesa dell'anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell'anno in corso, di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006.

Tale interpretazione viene estesa anche ai piccoli comuni; afferma infatti la predetta Sezione: *«L'art. 16, comma 31 del d.l. n. 138/2011, che ha esteso, anche ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, è norma di stretta interpretazione, pertanto l'importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l'anno di riferimento»*

Ciò posto, questo Dipartimento ritiene di doversi conformare all'orientamento interpretativo di cui alla citata pronuncia della Corte dei Conti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

